

STATUTO

**EMME FUTURA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
E.T.S. -
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ATINA FR VIA LUNGO MELFA 1698

Numero REA: FR - 333901

Codice fiscale: 03327870600

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-01-2026 - Statuto completo	2
--	---

Presidente ad Anthony VECCHIONE.
Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
I signori Micaela DRAGONETTI, Anthony VECCHIONE e Angelica ARCARI dichiarano, ciascuno per quanto di propria spettanza, di accettare la carica conferita dichiarando che a loro carico non sussistono cause di decadenza o ineleggibilità.

6°

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2026.

7°

Le spese di questo atto e sue conseguenziali sono a carico della Società e nel loro importo globale si presume ammontino a circa euro duemila.
Ai soli fini della domanda di iscrizione della società presso il Registro delle Imprese, prevista dall'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, i componenti dichiarano che la sede della Società è posta nel Comune di Atina (FR), Via Lungo Melfa n. 1698.
Per il presente atto si chiedono le agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle vigenti norme in materia di cooperative sociali e di impresa sociale. -
I componenti signori Micaela DRAGONETTI, Anthony VECCHIONE e Angelica ARCARI, quali soci fondatori, convengono che il funzionamento della Società sia disciplinato dalle norme contenute nello statuto che gli stessi approvano e che qui di seguito si riporta:

"STATUTO

Art.1 - Denominazione

"Emme Futura Società Cooperativa Sociale E.T.S. - Impresa Sociale".

Art.2 - Norme applicabili

Alla Società si applicano:

- 1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 3) la disciplina vigente in materia di impresa sociale, così come introdotta dal D.lgs. n. 112 del 3.7.2017 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti di compatibilità con le norme dettate in materia di società cooperative;
- 4) il Codice del terzo settore, così come introdotto dal D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti di compatibilità con le norme dettate in materia di società cooperative;
- 5) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, con le disposizioni del citato D.lgs. n. 112/2017, le norme del codice del Terzo settore e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

In particolare, la società cooperativa sociale, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del citato D.lgs. n. 112/2017, acquisisce di diritto la qualifica di impresa

sociale.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Art.3 - Sede

La Società ha sede nel Comune di Atina (FR).

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. Per domicilio si intende oltre all'indirizzo di residenza, anche l'indirizzo di posta elettronica.

I soci sono obbligati a comunicare alla società il proprio domicilio e le variazioni dello stesso, per iscritto; in caso di inadempimento a tale obbligo gli stessi non potranno opporre alla società il mancato ricevimento delle comunicazioni sociali. Comunque il socio che non comunica alla società l'indirizzo di posta elettronica ha diritto di ricevere le comunicazioni a mezzo lettera raccomandata, oppure con raccomandata a mano.

Art.4 - Durata

La Società è costituita fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata una o più volte ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art.5 - Scopo e oggetto

La Società cooperativa sociale, in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 112/2017, esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del citato D.lgs., nei limiti di compatibilità.

La Società è di tipo "misto" ed esplica la propria attività ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge n. 381/1991 e della legge regionale n. 24 del 27 giugno 1996 di applicazione. In questo caso l'organizzazione amministrativa della Società dovrà essere organizzata in modo tale da prevedere la più netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 1 della citata Legge n. 381/1991, al fine della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa, e in particolare le attività socio-sanitarie e le attività di produzione e lavoro verranno svolte in maniera coordinata e di funzionale collegamento.

La Società ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale finalizzata, con gestioni separate:

1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;

2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Società ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, alla integrazione sociale dei cittadini, con particolare riferimento a quei soggetti socialmente svantaggiati, secondo le previsioni di cui alla L. n. 381/1991, come modificata da ultimo dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, attraverso lo svolgimento delle attività costituenti l'oggetto sociale, finalizzate allo svolgimento di attività diverse per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e delle altre persone deboli, nei settori commerciali, agricoli e di servizio appresso indicati.

La Società realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Lo scopo che i soci lavoratori della Società cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, a favore della Società, l'inserimento lavorativo e la continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali e, nella sfera sociale, di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e delle persone disagiate nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria, della beneficenza, della istruzione e della formazione, a favore di anziani e disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale e prevenire, ridurre o rimuovere le situazioni di bisogno, rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

La Società pertanto si propone lo svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale allo scopo di:

- favorire il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, nonché promuovere l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei lavoratori svantaggiati;

- realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti e al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno;

- contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione di servizi in collaborazione con enti e associazioni senza finalità di lucro, enti e società pubblici e privati.

Per la realizzazione di ciò, la Società organizza un'impresa senza fini di lucro che - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno ovvero in condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale.

La Società cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità

prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.

La Società, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La Società potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la Società un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Società e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

Su deliberazione dell'organo amministrativo la Società potrà aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

1) la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della Società, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;

2) la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La Società svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

1) ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;

2) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la Società, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della Società medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della Società stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la Società è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, società cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

La Società può aderire a gruppi cooperativi paritetici, Gruppo Cooperativo Europeo, Gruppo Europeo di Interesse Economico.

A) Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. "A" della legge 8.11.1991 n.381, la Società cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività: -----

l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività, nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento anche lavorativo di minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate, quali: -----

1. l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio-sanitaria, socio-culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà; -----

2. la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere; -----

3. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico; -----

4. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, media-teche, centri di documentazione, e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno; -----

5. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale; -----

6. la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati; -----

7. la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati; --

8. la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti, stipulando contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipando ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale; -----

B) ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. "B" della legge 8.11.1991 n.381, la

Società cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività: -----
provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più delle seguenti attività produttive e di servizi ritenute opportune per l'inserimento o il reinserimento lavorativo dei lavoratori o persone svantaggiate ai sensi della legge vigente, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, da enti pubblici e privati: -----
1) Servizi di supporto nella gestione delle farmacie comunali; -----
2) Lavori edili, stradali, fognari e arredo urbano; -----
3) Servizi di supporto specialistico alle imprese ed alla pubblica Amministrazione; -----
4) lavori di pulizia presso uffici, locali, strutture residenziali ed enti pubblici; -----
5) gestione di parcheggi e servizi di vigilanza e custodia non armata; -----
6) lavori di costruzione, manutenzione, pulizia e costruzione di aree verdi, gestione e smaltimento rifiuti solidi e urbani, riciclabili e speciali; raccolta differenziata, valorizzazione dell'ambiente, anche attraverso l'organizzazione di corsi, convegni, turismo ambientale, gestione parchi, giardini, strade e canali presso enti pubblici; -----
7) attività di recupero e di tutela paesaggistica, archeologica ed ambientale del territorio; -----
8) attività di risanamento idrogeologico del suolo; -----
9) servizi di gestione e di manutenzione depuratori ed installazioni di condutture di acqua; -----
10) attività formativa e corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale, anche attraverso la gestione di strutture opportunamente predisposte, nell'ambito dei settori in cui opera la cooperativa; -----
11) gestione di corsi professionali e di tirocini formativi e di orientamento (corsi di lingua straniera, informatica e corsi di recupero); -----
12) attività di elaborazione dati, lavori di archiviazione, di rilegatura, di sistemazione dati ed in genere lavori aventi per oggetto ogni complesso di documenti ricevuti o prodotti, scritti, incisi, registrati o computerizzati, relativi ad archivi ed uffici di enti pubblici e privati, effettuando recapito a domicilio di certificazioni anagrafiche e di stato civile; lettura contatori di ogni genere, di segreteria e di scritturazione; -----
13) attività di portierato e sorveglianza presso stabilimenti e cantieri; -----
14) gestione di impianti sportivi e palestre di qualsiasi tipo di sport; -----
15) servizio di lavorazione, produzione e rifacimento di materassi ed imbottiture di qualsiasi genere per enti pubblici e privati; -----
16) gestione e servizi per asili nido, baby parking e tutto ciò che riguarda l'infanzia; -----
17) gestione mense scolastiche ed aziendali (pubbliche e private), bidelle-cuoche; -----
18) attività di supporto all'agricoltura: sistemazione del suolo, con l'ausilio di escavatori, predisposizione con attrezzature idonee per la semina etc.; -----
19) attività inerenti i beni culturali quali l'organizzazione di visite guidate, percorsi formativi a favore di istituzioni scolastiche etc.; -----
20) attività del turismo, dello sport, della cultura e della musica; -----
21) organizzazione ed esecuzione di concerti musicali, artistici, ecc.; -----

22) registrazione e riprese audio e video di assemblee e riunioni per enti pubblici e privati, manifestazioni culturali e di altro genere; -----
23) l'esercizio di agenzia o uffici di viaggio e turismo, con l'emissione di biglietti aerea, marittima, ferroviaria; attività di facchinaggio in ambiti aeroportuali ed interportuali; -----
24) svolgere servizi di assistenza a terra e vendita di servizi accessori al trasporto aereo, quali custodia bagagli e depositi in genere, nonché servizi di provveditoria di bordo; -----
25) gestione lampade votive e ristrutturazione ed installazione di impianti elettrici; -----
26) spazzolamento di strade e piazze pubbliche, disinfestazione di cassonetti; -----
27) attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione e sanificazione in complessi industriali, commerciali ed enti pubblici e privati; -----
28) pulizia e custodia cimiteriale; -----
29) attività di prevenzione e protezione degli incendi del patrimonio forestale comunale e demaniale in genere, taglio bosco e manutenzione boschi; -----
30) gestione e manutenzione di impianti sportivi e ricreativi pubblici e privati; -----
31) attività di nolo e lavaggio di panni e biancheria; -----
32) gestione archivi, biblioteche e musei; -----
33) gestione e manutenzione impianti idrici, fognanti, elettrici e gas metano e di depurazione e viabilità; -----
34) consulenza per progetti di qualsiasi natura finanziabili dagli enti pubblici, enti regionali e della Unione Europea; -----
35) attività di trasporto conto terzi; -----
36) gestione di centri sportivi e gestione di attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande; -----
37) manutenzione strade; -----
38) confezionamento in serie di abbigliamento per esterno; -----
39) commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di abbigliamento per esterno; -----
40) commercializzazione di mobili per abitazioni ed uffici; -----
41) vendita prodotti artigianali eno-gastronomici in Italia ed all'estero; -----
42) import-export dei beni rientranti nei predetti settori di attività sociale; -----
43) gestione e manutenzione impianti da sci; -----
44) svolgimento servizi forestali; -----
45) trasporto scolastico di studenti anche disabili; -----
46) agenzia d'affari per la gestione ed il disbrigo di pratiche amministrative, tributarie, forniture utenze etc.; -----
47) servizio di archiviazione atti presso uffici pubblici e privati; -----
48) assistenza scolastica a bambini disabili; -----
49) assistenza scolastica specialistica; -----
50) gestione Aree faunistiche; -----
51) supporto servizi ambientali; -----
52) servizio di vigilanza e monitoraggio utenti; -----
53) servizio di Caregiver Familiare; -----
54) organizzazione di Campi estivi. -----
Sono espressamente vietate tutte le attività riservate per legge a

professionisti iscritti nei relativi albi ed ordini professionali.

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a: ---

- assumere la concessione di lavori, sia direttamente sia tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni; --
- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;
- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori e delle loro famiglie;
- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Società è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, di associazioni di volontariato, di federazioni locali e/o nazionali, promuovendo ed aderendo a consorzi.

La Società potrà, altresì, concorrere a pubblici appalti e potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati.

Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della Società e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere soci della Società stessa. La condizione di persona svantaggiata risulterà da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente che ne determina la durata.

Tutte le suindicate attività potranno essere esercitate qualora non riservate a professionisti od operatori qualificati.

La Società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura psico-fisica o socio-culturale ed economica - e delle loro famiglie.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate.

La Società potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali quali operazioni commerciali, industriali, finanziarie, sia mobiliari che immobiliari. Potrà assumere, non in via prevalente, partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie.

La Società si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti - disciplinata da apposito regolamento e limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Il tutto in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, ed in particolare di quanto previsto dal comma 238 al comma 241 dell'articolo 1 della Legge 205 del 27 dicembre 2017.

È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico

sotto ogni forma.

La Società si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La Società può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545- septies del codice civile.

Art.6 - Numero e categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Può essere compreso tra tre ed otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Società si scioglie e deve essere posta in liquidazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art.2522 del Codice Civile. Possono essere soci cooperatori:

a) le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma della legge n. 381/91;

b) le persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni;

c) i lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

d) le persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

I soci di cui alle precedenti lett. a, b, c, devono costituire complessivamente almeno il 30% (trenta per cento) di tutti i soci lavoratori della Cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione fatto salvo il diritto alla riservatezza; ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo. La situazione dei lavoratori di cui alla precedente lett. b, deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; e) le persone di ambo i sessi, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Società, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

f) le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa;

g) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà; il numero di volontari impiegati nell'attività di impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori, e comunque l'impresa deve assicurare i volontari che prestino attività di volontariato contro infortuni e malattie

connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 13 d.lgs. 112/2017, introdotto dall'art. 5, d.lgs. 95/2018, le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti e che esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi alla assicurazione dei volontari. -----

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa ai sensi dell'art.2527 C.C. -----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'art.6 della legge 3 aprile 2001 n.142. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento, ovvero di non discriminazione tra soci a parità quantitativa e qualitativa di prestazioni mutualistiche. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei benefici di qualsiasi natura. -----

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo di amministrazione, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al terzo comma dell'art.2527 del codice civile. Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa. I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. L'organo di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa; -----
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

La delibera di ammissione dell'organo di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno: -----

- la durata del periodo di formazione professionale o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di cinque anni; -----
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; ---
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione che è stabilito in misura comunque non superiore al due per cento di quello previsto per i soci ordinari. -----

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza

del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Detti soci hanno tuttavia diritto a non subire trattamenti discriminatori nel rispetto delle norme dettate dallo statuto dei lavoratori.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettati gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.

Ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. 112/2017, le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo della cooperativa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Si applica, nei limiti di compatibilità, l'art.13 del d.lgs. 112/2017 e, pertanto, i lavoratori della cooperativa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della cooperativa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Art 6 bis (soci volontari - art. 2 legge 381/91)

Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, l'organo amministrativo dovrà adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci lavoratori.

Art.7 - Procedura di ammissione

Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 112/2017 e successive modifiche ed integrazioni, le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché il rapporto sociale, sono regolati dal presente statuto secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria e compatibilmente con la forma giuridica in cui la cooperativa sociale è costituita.

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente art.6, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti previsti.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Art.8 - Diritti ed obblighi dei soci

Spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto e ai benefici di qualsiasi natura, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;

- le spese amministrative di ammissione (annualmente stabilite dall'organo amministrativo) in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa. --

Art.9 - Quote

Le quote sono nominative ed indivisibili; il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore ad euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero). Nessun socio può avere una partecipazione di importo complessivo superiore al limite previsto dalla legge.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o vincolo né cedute a terzi a qualsiasi titolo con effetto verso la società, se l'apposizione del vincolo o la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

L'organo amministrativo può acquistare o rimborsare quote della cooperativa se, in base all'ultimo bilancio, il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto.

Art.10 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
- d - il trasferimento della residenza del socio in una Regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività principale;
- e - la cessazione dell'attività principale della cooperativa nella Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata, e si applica la disciplina dell'art.2532 c.c..

Se sussistono i presupposti del recesso l'organo amministrativo dà comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

L'organo amministrativo non può delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art.11 - Esclusione del socio

Oltre che nei casi previsti dall'art.2533 del Codice Civile, l'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che non osservi le disposizioni del presente Statuto e del regolamento interno o delle deliberazioni Consiliari o Assembleari legalmente adottate;
- b) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli impegni assunti, a qualunque titolo verso la cooperativa o si renda moroso di quanto comunque dovuto alla cooperativa ed in tale atteggiamento resista nonostante gli inviti a mettersi in regola rivoltigli dagli organi sociali;
- c) che senza preventiva autorizzazione scritta dall'Organo di Amministrazione prenda parte ad imprese che abbiano interesse o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa e quindi si trovi

in una situazione di incompatibilità previste dall'art. 6; -----
d) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero per la sua collocazione in mobilità o, in qualunque modo, danneggi o arrechi o cerchi di danneggiare moralmente e materialmente la società o fomenti disordini e dissidi fra i soci; -----

e) che l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento. -----

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro ed altresì la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

----- **Art.12 - Morte del socio** -----

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 13 seguente. -----

----- **Art.13 - Liquidazione della quota** -----

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. -----

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. ---

La liquidazione della partecipazione sociale, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi del III° comma dell'art.2545-quinquies. -----

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio. -----

La domanda di rimborso dovrà essere presentata a mezzo lettera raccomandata nel termine di un anno dalla chiusura dell'esercizio sociale nel quale si è verificata la causa di scioglimento. -----

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art.2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali. -----

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio

defunto.

..... **Art.14 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro;
- b) dai conferimenti di beni mobili e immobili atti allo svolgimento dell'attività;
- c) dalla riserva legale;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- g) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Le riserve di cui sopra non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

..... **Art.15 - Riserva legale, statutarie e volontarie**

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

..... **Art.16 - Divieti**

La Società si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto è fatto divieto alla Società:

- a) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) di devolvere, in caso scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai soci cooperatori o a terzi, anziché ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Ai sensi dell'art.3 del D.lgs. n. 112/2017, è tassativamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 6 del d.lgs. n. 112/2017. Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 112/2017, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori

a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. - La cooperativa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2 d. lgs 112/2017, non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'art. 2

del predetto decreto, effettuata ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica.
Pertanto, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

Art.17 - Esercizio sociale, bilancio e ristorni

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Ai sensi dell'art.9 del d.lgs. 112/2017, la Società, quale impresa sociale, deve depositare presso il competente Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate dalle competenti autorità ai sensi di legge e dovrà tener conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede, in conformità alla legge, alla redazione del bilancio da compilarsi secondo criteri di chiarezza, trasparenza e prudenza, il quale deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Detta assemblea deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei casi previsti dalla legge.

L'organo amministrativo provvede, altresì, alla redazione della relazione di cui all'art.2545 c.c. e della nota integrativa, anche al fine di certificare l'esistenza dei requisiti richiesti per la società cooperativa a mutualità prevalente, secondo quanto indicato agli artt.2512-2514 c.c. l'assemblea che approva il bilancio delibera, ai sensi dell'art.2364 bis n.4 c.c., sulla distribuzione degli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio destinandoli:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'art.2545 quater I° comma c.c.;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dall'art.2514 lett. a) c.c. per le cooperative a mutualità prevalente.

e) ad altre riserve statutarie e volontarie.

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici ai sensi dell'art.2545 sexies I° comma c.c.. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità e quantità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità e quantità delle

prestazioni lavorative dei soci nel rispetto del principio della parità di trattamento.

L'erogazione dei ristorni potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, nei seguenti modi alternativi: attribuzione al socio di una remunerazione ulteriore per la sua prestazione (pari alla differenza tra il ricavo ottenuto offrendo sul mercato del lavoro la prestazione del socio e la remunerazione base della prestazione lavorativa sommata ai costi e alle spese di gestione generale); mediante aumento proporzionale delle rispettive quote detenute da ciascun socio o mediante erogazione diretta ovvero mediante emissione di strumenti finanziari.

Art.18 - Organi sociali

Sono organi della Società:

a) l'assemblea dei soci;

b) l'organo amministrativo;

c) l'organo di controllo.

Ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 112/2017 coloro che assumono le cariche sociali dovranno possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

(a) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata in giudicato;

(b) professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale;

(c) indipendenza: inesistenza di rapporti di natura patrimoniale con la Società tali da compromettere l'indipendenza.

Art.19 - Assemblea

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale o altrove purché in Italia. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea:

- approva il bilancio;

- nomina e revoca gli amministratori; nomina l'organo di controllo;

- determina il compenso degli amministratori, dell'organo di controllo;

- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo;

- delibera sulle modifiche dello statuto sociale;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea o sottoposti ad un suo esame dagli amministratori;

- approva l'eventuale regolamento interno;

- delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo con avviso spedito almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad

assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, compresa e-mail, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione in caso di mancata costituzione dell'assemblea in prima convocazione; la seconda convocazione non potrà comunque avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

È tuttavia valida l'Assemblea anche in assenza delle suddette formalità e si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega, e tutti gli amministratori e l'organo di controllo se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci, in prima convocazione e con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati in seconda convocazione. Solo nei casi di modifica dello statuto sociale e di scioglimento occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 51% dei voti spettanti alla totalità dei soci anche in seconda convocazione.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, la delega può essere inviata anche via mail al delegato e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare per delega un massimo di cinque soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza od impedimento da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa. Spetta al presidente constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Le votazioni avranno luogo per alzata di mano o per manifestazione orale; è vietato il voto segreto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale redatto senza indugio e firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e quando

l'organo amministrativo lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto dal Presidente dell'assemblea. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed, anche in allegato, l'identità ed il numero dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

20 - Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. n. 112/2017 dovrà adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti.

Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 112/2017, la nomina dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea dei soci.

Non possono assumere la presidenza dell'organo amministrativo rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3, del D.lgs. 112/2017. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci con i limiti di cui infra. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni; durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina e comunque non superiore a 3 (tre) esercizi consecutivi; essi sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

Se per qualsiasi causa viene a cessare un solo membro del consiglio di amministrazione, l'intero consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione; il nuovo consigliere così eletto dovrà essere confermato nella carica alla prima assemblea dei soci che verrà convocata. Ove venga a cessare per qualsiasi causa la metà ed oltre dei consiglieri in carica decade l'intero consiglio e dovrà essere convocata con urgenza l'assemblea per provvedere al rinnovo delle cariche.

Il consiglio, se non vi ha provveduto l'assemblea in sede di nomina, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, l'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, compresa e-mail, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso devono essere indicati data, luogo e ora della riunione nonché ordine del giorno.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, la proposta è respinta.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società senza alcun limite.

Il consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuno dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Possono essere altresì nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri. Non possono essere delegate, oltre le materie previste dall'art.2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

La rappresentanza generale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

21 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Società procede alla nomina, quale organo di controllo, di un Sindaco unico ai sensi dell'art.2477 1° comma c.c. Per le competenze ed i poteri del Sindaco Unico si applicano le norme dettate in materia di controllo per le società per azioni in quanto compatibili.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art.2477 c.c come modificato dalla legge 14 giugno 2019 n.55 e successive modifiche nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Sia nel caso di nomina obbligatoria che facoltativa al Sindaco Unico si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli da 2397 a 2409 C.C..

La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo che deve essere un Revisore legale iscritto nell'apposito Registro.

Alla revisione legale dei conti si applicano tutte le norme previste per la stessa in materia di società per azioni e dal D.lgs n. 39/2010 e relative disposizioni ed attuazioni.

In alternativa al sindaco unico, per il controllo legale e contabile della Società, nei limiti di cui all'art.2477 del C.C. potrà essere nominato dall'assemblea ordinaria dei soci un revisore unico iscritto nell'apposito Registro. Si applicano al revisore unico tutte le norme previste per legge in materia.

Ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 112/2017, il sindaco vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il sindaco esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del d.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del

monitoraggio svolto dal sindaco.

A tal fine, esso può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

----- **Art.22 - Scioglimento, liquidazione e disposizioni finali** -----

La Società si scioglie anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento della cooperativa, ai sensi dell'art.2545 duodecies del codice civile, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge n.59/1992 e successive modificazioni.

Le clausole mutualistiche sopra estese sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Il rapporto tra la Società ed i soci con determinazione dei criteri e delle regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra società e soci è disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità e le leggi speciali vigenti in materia.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art.2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del decreto legislativo n. 112/2017 sull'Impresa Sociale, del decreto legislativo n. 117/2017 recante il codice del Terzo Settore, delle norme del vigente codice civile, delle leggi speciali sulla Cooperazione, il tutto secondo le regole e i principi fissati da dette normative".

La signora Micaela DRAGONETTI viene dai comparenti delegata a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per la legale costituzione della Società e per la iscrizione della stessa nell'apposito "Albo delle società cooperative" tenuto a cura del Ministero delle Attività Produttive di cui all'art.223 sexiesdecies disp. att. C.C.; all'uopo viene espressamente autorizzata dai comparenti ad apportare al presente atto, tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni, che venissero richieste dalle competenti Autorità in sede di verifica.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su sedici fogli per intero le prime sessantuno pagine e quanto fin qui della sessantaduesima ed è stato da me Notaio letto ai comparenti che lo

approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore 10:30 (dieci minuti
trenta).
Firmato in originale
Dragonetti Micaela
Anthony Vecchione
Arcari Angelica
Matteo Di Fiore notaio l.s.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.